

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 16 febbraio 2018

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 4/2018

1. COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA DEL 4° TRIMESTRE 2017

Con riferimento ai contribuenti che si avvalgono della possibilità di liquidare l'Iva trimestralmente, in luogo dell'ordinaria periodicità mensile, l'ultimo adempimento trimestrale relativo al 2017 in scadenza il prossimo 28 febbraio 2018 presenta delle particolarità che è opportuno evidenziare. Si tratta dei soggetti che ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 542/1999 differiscono il versamento dell'Iva dovuta per l'ultimo trimestre dell'anno al 16 marzo 2018 comprensivo della maggiorazione dell'1% (e che possono ulteriormente differirlo alle scadenze previste per il versamento delle imposte sul reddito).

Tali contribuenti non dovranno nella comunicazione telematica dei dati della liquidazione relativa al quarto trimestre compilare i seguenti righi:

- VP11 (crediti d'imposta);
- VP12 (interessi dovuti per liquidazioni trimestrali);
- VP14 (Iva da versare o a credito).

In particolare, si evidenzia che nella comunicazione dati relativa al quarto trimestre non si deve procedere alla compilazione del rigo VP14, atteso che l'importo dell'Iva a debito o a credito dell'ultimo trimestre viene esclusivamente determinata in sede di compilazione della dichiarazione Iva annuale. Diverso è il discorso per i contribuenti che liquidano l'imposta con periodicità mensile. Per questi, anche nella comunicazione dell'ultimo mese dell'anno si dovrà procedere alla evidenza del debito (o credito) d'imposta nel rigo VP14 colonna 1, anche nel caso in cui lo stesso non debba essere versato perché inferiore a euro 25,82 e quindi venga riportato nella successiva liquidazione di gennaio.

Per i subfornitori che effettuano liquidazioni trimestrali avvalendosi delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 74, comma 5, D.P.R. 633/1972 è invece previsto che si debba procedere alla compilazione dei rigi VP11 (crediti d'imposta) e VP14 (Iva da versare o a credito), dovendo altresì barrare la specifica casella 3 denominata "subforniture" del rigo VP1.

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Anche per i cosiddetti trimestrali “speciali”, ovvero per quei contribuenti di cui all’art. 74, comma 4 del D.P.R. 633/1972 (impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo di cui alla L. 298/1974), è previsto che si debba procedere alla compilazione dei rigi VP11 (crediti d’imposta) e VP14 (Iva da versare o a credito). Si ricorda che questi contribuenti devono versare l’Iva dovuta per il quarto trimestre entro il termine ordinario del 16 febbraio 2018 in luogo del più ampio termine concesso per i trimestrali che seguono le regole previste dall’art. 7 del D.P.R. 542/1999.

Con riferimento alle indicazioni da inserire nella prima sezione del modello di comunicazione, rappresentata dal rigo VP1, si segnala una differenza tra i contribuenti trimestrali di cui all’art. 7 del D.P.R. 542/1999 e che versano al 16 marzo 2018, rispetto ai cosiddetti trimestrali “speciali” di cui all’art. 74, comma 4 del D.P.R. 633/1972 che versano al 16 febbraio 2018:

- i primi, come ben precisato dalle istruzioni alla compilazione del modello, dovranno evidenziare nella colonna “2” del rigo VP1 quale periodo di riferimento il valore “5” proprio per identificare il quarto trimestre solare;
- i secondi, nel silenzio delle istruzioni, si ritiene che in colonna “2” del rigo VP1 debbano invece indicare quale periodo di riferimento per identificare il quarto trimestre solare il valore “4”.

Infine si precisa che nel rigo VP13 tutti i soggetti (sia mensili che trimestrali) dovranno indicare l’importo dell’acconto Iva dovuto per l’anno 2017 anche se non effettivamente versato.

2. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLO “SPESOMETRO”

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018 (*cf.* circolare di Studio n. 3/2018) ha recepito in forma definitiva le semplificazioni introdotte dal D.L. n. 148/2017, il quale ha introdotto un nuovo articolo 1-ter, rubricato “*Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute*”, che prevede importanti modifiche in relazione all’adempimento previsto dall’articolo 21, D.L. 78/2010 (cosiddetto “spesometro”).

Di seguito le modifiche introdotte.

Senza sanzioni la ripresentazione dei dati relativi al primo semestre 2017

Per ogni fattura non comunicata è prevista la sanzione che va da 2 euro a fattura fino a 1.000 euro a trimestre, e, in caso di errore corretto entro i primi 15 giorni dalla scadenza, la sanzione scende a 1 euro

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

a fattura e 500 euro per il trimestre. Nessuna di queste sanzioni verrà applicata in relazione a errori commessi nella trasmissione dei dati relativi al primo semestre 2017 qualora i dati esatti vengano trasmessi entro e non oltre il 6 aprile 2018 (data di scadenza anche dello spesometro relativo al secondo semestre dell'anno 2017).

Dal 2018 la trasmissione torna trimestrale con facoltà di invio semestrale

A partire dalle fatture emesse e ricevute nell'anno 2018 la trasmissione telematica torna ad essere trimestrale, come peraltro previsto dall'originario provvedimento normativo che regola l'adempimento. Sarà comunque data facoltà ai contribuenti di poter trasmettere i dati con cadenza semestrale (per le scadenze del 2018 *cf.* circolare di Studio n. 3/2018).

Dati anagrafici semplificati

Con riferimento ai dati anagrafici di clienti e fornitori sarà possibile limitare la trasmissione al solo numero di partita Iva per i soggetti passivi o al solo codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, oltre alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'Iva nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

Reintrodotta la facoltà di trasmettere il documento riepilogativo

Per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, D.P.R. 695/1996, sarà facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. Torna in questo modo la semplificazione già concessa nel precedente "spesometro" in vigore fino al 31 dicembre 2016. Anche per questo documento sarà possibile trasmettere la sola partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, e la sola partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, oltre ovviamente alla data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

